



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

44/2012
GIUGNO/9/2012 (*)
26 Giugno 2012

***FERIE: E' TEMPO DI VERIFICHE!!!!
SCADE IL 30 GIUGNO PROSSIMO IL
TERMINE PER IL VERSAMENTO DEI
CONTRIBUTI RELATIVI ALLE FERIE
CHE, ANCORCHE' NON USUFRUITE,
SONO MATURATE NEL 2010.***

***E' NECESSARIO CONSULTARE LE
PREVISIONI CONTRATTUALI E, SE
DEL CASO, DEROGARE ANCHE CON
PATTI INDIVIDUALI.***

In questi giorni si parla di ferie! Purtroppo, vista la crisi, sempre meno (*rectius*, quasi mai) del periodo e del luogo in cui trascorrerle!!!

L'attenzione é, infatti, focalizzata sulle previsioni contenute nell'**art. 10 commi 1 e 2 del decreto delegato 66/2003** e nell'**art. 36, ultimo comma, della Costituzione che**, come noto, **prevede la irrinunciabilità delle ferie annuali**.

Più in dettaglio, il primo comma della citata norma del 2003 prevede che "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, **il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane**. Tale periodo, **salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva** o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, **va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione**.*

Mentre, il secondo comma dispone che "**il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro**".

In sostanza, **in questo breve scorcio del mese di giugno, bisognerà procedere ad una verifica dell'eventuale monte ore di ferie** (rispetto alle 4 settimane previste, *quale misura minima*, per legge) **che, maturato nell'anno 2010, non è stato ancora usufruito dai lavoratori interessati**; infatti, il 30 giugno prossimo rappresenta il 18° mese successivo all'anno 2010.

Tale **verifica va effettuata tenendo presente quanto previsto dalla contrattazione collettiva** (*id: anche di tipo aziendale*), atteso che questa ben *potrebbe spostare in avanti* (*id: oltre i 18 mesi*) *l'eventuale termine per usufruire delle ferie residue anno 2010*.

Tale eventuale "slittamento", introducibile dalla concertazione collettiva, è conforme alla convenzione OIL n° 132/1970.

La verifica *de qua* è importante non soltanto per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall'art. 18-bis, comma 3, del decreto legislativo 66/2003 (da 100,00 a 600,00 euro ovvero nella maggiore misura ivi indicata in caso di più lavoratori e/o di recidiva) in caso di mancato rispetto dell'art. 10, comma 1, ma soprattutto per fini contributivi.

L'Inps, in più occasioni (ancor prima dell'entrata in vigore del 66/2003), è intervenuto in *subiecta materia* precisando che **l'obbligazione contributiva sul residuo ferie maturate e non godute, ancorché non monetizzato (stante lo specifico divieto di cui al comma 2 dell'art. 10), va assolta entro i 18 mesi successivi alla maturazione ovvero entro il maggior termine di cui alla contrattazione collettiva** (cfr. circolari **134/98**, **186/99** e 15/2002, nonché messaggi 79 del 27.06.2003, 118 del 08.10.2003 che espressamente richiamano le circolari predette).

L'Inps, inoltre, già con la circolare **134/1998** (confermata dalla successiva **186/99**), ha previsto che **l'obbligazione contributiva per ferie maturate e non godute può essere differita** (*id*: oltre, quindi, i 18 mesi successivi all'anno di maturazione) **da disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali.**

La predetta interpretazione è stata corroborata dal Ministero del Lavoro, **interpello n° 5221 del 26 ottobre 2006**, con cui, mediante il richiamo alla già citata documentazione di prassi dell'Inps (cfr. circolari **186/99** e 15/2002, nonché messaggio 118/2003), è stato – di fatto – affermato che **contrattazione collettiva, regolamenti aziendali e pattuizioni individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell'obbligo contributivo.**

Gentili Colleghe e cari Colleghi, attenzione – dunque – ai controlli e, alla bisogna, **sarà necessario predisporre delle deroghe, finanche di natura pattizia individuale.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC